



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1217

Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni

Indice

1. DDL S. 1217 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1217	5
1.3. Trattazione in Commissione	11
1.3.1. Sedute	12
1.3.2. Resoconti sommari	13
1.3.2.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	14
1.3.2.1.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 148 (ant.) del 12/05/2021	15
1.3.2.1.2. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 152 (ant.) del 26/05/2021	21
1.3.2.1.3. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 193 (pom.) del 26/05/2021	29
1.4. Trattazione in consultiva	30
1.4.1. Sedute	31
1.4.2. Resoconti sommari	32
1.4.2.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	33
1.4.2.1.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 243 (pom.) del 18/05/2021	34
1.4.2.1.2. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 244 (pom.) del 25/05/2021	37

1. DDL S. 1217 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1217
XVIII Legislatura

Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni

Iter

26 maggio 2021: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1217

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Cristiano Anastasi](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Gianluca Castaldi](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 14 maggio 2019)

[Tiziana Carmela Rosaria Drago](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 14 maggio 2019)

[Gabriele Lanzi](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 14 maggio 2019)

[Agnese Gallicchio](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 14 maggio 2019)

[Elio Lannutti](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 14 maggio 2019)

[Daniela Donno](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 14 maggio 2019)

[Susy Matrisciano](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 14 maggio 2019)

[Emanuele Dessi'](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 14 maggio 2019)

[Gianmarco Corbetta](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 14 maggio 2019)

[Felicia Gaudiano](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 14 maggio 2019)

[Sergio Vaccaro](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 14 maggio 2019)

[Pietro Lorefica](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 28 giugno 2019)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **8 aprile 2019**; annunciato nella seduta n. 108 del 16 aprile 2019.

Classificazione TESEO

ALBI ELENCHI E REGISTRI , PERITI TECNICI , DANNI , ASSICURAZIONI

Articoli

CODICE E CODIFICAZIONI (Art.2), DIRITTO PENALE (Art.2), SANZIONI DISCIPLINARI (Art.2), DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Art.2), CONDANNE PENALI (Art.1), PENE (Art.1), FALLIMENTO (Art.1), APPRENDISTATO (Art.1), GIUDIZIO DI IDONEITA' (Art.1), CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI (CONSAP SPA) (Artt.1,3,4)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Sergio Vaccaro \(M5S\)](#) (dato conto della nomina il 12 maggio 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla [10ª Commissione permanente \(Industria, commercio, turismo\)](#) in sede redigente il 16 luglio 2019. Annuncio nella seduta n. 133 del 16 luglio 2019.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 11ª (Lavoro), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1217

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1217

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ANASTASI**, **CASTALDI**, **DRAGO**, **LANZI**, **GALLICCHIO**, **LANNUTTI**, **DONNO**, **MATRISCIANO**, **DESSÌ**, **CORBETTA**, **GAUDIANO**, **VACCARO** e **LOREFICE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 2019

Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge reca modifiche al codice delle assicurazioni private, istituendo l'albo professionale degli esperti danni e valutazioni, con l'obiettivo di limitare il fenomeno della de-professionalizzazione della categoria dei periti assicurativi.

Il codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che ha sostituito la legge 17 febbraio 1992, n. 166, disciplina l'attività peritale e regola l'istituzione e il funzionamento del ruolo dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni a cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.

La figura del perito è cruciale nel mondo delle assicurazioni: istituita con l'iscrizione al ruolo dei periti dalla legge n. 166 del 1992, valuta i danni, stabilisce i conseguenti risarcimenti ed effettua consulenze. Da essi dipendono gli esiti delle controversie tra consumatori e assicurazioni e tra compagnie. Per tale ragione è sempre necessario garantire che l'attività peritale sia svolta secondo requisiti di professionalità, trasparenza, competenza e indipendenza.

Il perito, pertanto, in considerazione del ruolo *super partes* che è chiamato a ricoprire, è soggetto terzo nella valutazione del danno, poiché, nel corretto esercizio della professione, fissando il valore del risarcimento, partecipa, con il proprio pronunciamento, anche all'aumento del costo della polizza assicurativa.

Negli anni, contrariamente, si sono diffuse pratiche che hanno compromesso la garanzia di terzietà, limitando il libero accertamento e la libera stima del danno. Le imprese assicuratrici usano, sempre più spesso, ricorrere a personale dipendente per l'esercizio della valutazione e i periti stessi hanno, frequentemente, operato come fiduciari delle compagnie. Nell'immaginario collettivo ne è scaturito l'erroneo convincimento che il perito sia vero e proprio rappresentante delle compagnie assicurative. Il presente disegno di legge si compone di quattro articoli e interviene sul codice delle assicurazioni private al fine di rivedere la normativa attualmente vigente, tutelando la terzietà della figura del perito, anche attraverso il ricorso alla definizione di « esperto », mutuando la terminologia in uso in molti Paesi europei.

In particolare, si intende intervenire attraverso tre linee di azione: accertamento del danno in capo all'esperto esclusivamente su incarico della Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), divieto per le compagnie di assicurazione di procedere all'accertamento e alla determinazione del danno, quantificazione della tariffa degli esperti in capo alla CONSAP, a fronte di accordo fra compagnie ed associazioni di categoria.

Sono, inoltre, estese le motivazioni di incompatibilità fra l'appartenenza all'albo ed altri incarichi o lavori.

L'articolo 1 reca modifiche al capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private. Abroga di

fatto il ruolo dei periti assicurativi e istituisce l'albo professionale degli esperti danni e valutazioni, a cui è obbligatorio iscriversi per l'esercizio della professione. Esclude le imprese di assicurazione dall'accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.

Disciplina l'organizzazione dell'albo in due sezioni e ne affida la tenuta e l'aggiornamento alla CONSAP: alla prima sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore e dei natanti e dei danni subiti conseguenti a responsabilità civile e garanzie dirette veicoli, nonché di ricostruzione della meccanica degli incidenti causati da veicoli e natanti, compresi i rilievi degli elementi allo scopo destinati; alla seconda sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore storici e dei relativi danni subiti.

Sono altresì esclusi dall'iscrizione all'albo e dunque dall'esercizio dell'attività di valutazione e stima, oltre agli agenti, ai mediatori di assicurazione e agli intermediari iscritti al Registro unico degli intermediari (RUI), anche i dipendenti di imprese di assicurazione, di società partecipate o controllate dalle medesime imprese e loro società partecipanti o controllanti, e i dipendenti pubblici e privati.

L'articolo 2 reca disposizioni per il coordinamento del testo, modificando - tra gli altri - alcuni articoli del capo VIII del titolo XVIII e dei capi II e III del titolo XIX del codice delle assicurazioni private.

L'articolo 3 assegna ad un regolamento della CONSAP la definizione dei criteri per l'affidamento di incarichi agli esperti danni e valutazioni, d'accordo con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, e la designazione degli stessi per la valutazione dei casi.

L'articolo 4 reca misure per la determinazione delle tariffe delle prestazioni degli esperti danni e valutazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

« Capo VI

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DEGLI ESPERTI DANNI E VALUTAZIONI

Art. 156. - (*Attività di accertamento danni e valutazioni*) - 1. L'attività professionale di esperto danni e valutazioni per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto all'albo di cui all'articolo 157.

2. Le imprese di assicurazione non possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti.

3. Nell'esecuzione dell'incarico gli esperti danni e valutazioni devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza.

Art. 157. - (*Albo professionale degli esperti danni e valutazioni*) - 1. È istituito presso la CONSAP, che lo gestisce e lo aggiorna, l'albo professionale degli esperti danni e valutazioni. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione. Ai fini dell'iscrizione all'albo, i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità e moralità, nonché dei requisiti di cui all'articolo 158. La CONSAP individua con regolamento, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e nel proprio sito *internet*, gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione e quella di cancellazione, nonché le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico all'albo.

2. L'albo professionale degli esperti danni e valutazioni è suddiviso in due sezioni:

a) alla prima sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore e dei natanti e dei danni subiti conseguenti a responsabilità civile e garanzie dirette veicoli, nonché di ricostruzione della meccanica degli incidenti causati da veicoli a motore e natanti, compresi i rilievi degli elementi allo scopo destinati;

b) alla seconda sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore storici e dei relativi danni subiti.

3. Per ogni iscritto, l'albo professionale degli esperti danni e valutazioni riporta le seguenti informazioni:

- a) cognome e nome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) comune di residenza;
- d) codice fiscale;
- e) titolo di studio;
- f) data di conseguimento del titolo abilitativo e data di iscrizione all'albo;
- g) specializzazione;
- h) indirizzo della sede operativa;
- i) eventuale iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio del tribunale nella cui circoscrizione territoriale si ha la residenza o il domicilio professionale.

Art. 158. - (*Requisiti per l'iscrizione all'albo*) - 1. Per ottenere l'iscrizione all'albo professionale degli esperti danni e valutazioni, la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di un altro Stato in condizione di reciprocità;
- b) godere dei diritti civili;
- c) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- d) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;
- e) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- f) aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea triennale;
- g) aver svolto tirocinio di durata biennale presso un esperto danni e valutazioni abilitato;
- h) aver superato una prova di idoneità, secondo quanto previsto dal comma 3.

2. Non possono esercitare l'attività di esperto danni e valutazioni né essere iscritti all'albo professionale degli esperti danni e valutazioni gli agenti e i mediatori di assicurazione, gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione iscritti al registro di cui all'articolo 109, i riparatori di veicoli e di natanti, i dipendenti di imprese di assicurazione, nonché di società partecipate o controllate dalle medesime imprese e loro società partecipanti o controllanti, e i dipendenti pubblici e privati con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno.

3. Ai fini dell'iscrizione, l'esperto danni e valutazioni deve possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dalla CONSAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame

su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 157, comma 2. La CONSAP determina, con regolamento, i titoli di ammissione e le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.

Art. 159. - (*Cancellazione dall'albo*) - 1. La cancellazione dall'albo professionale degli esperti danni e valutazioni è disposta dalla CONSAP, con provvedimento motivato, in caso di:

- a) rinuncia all'iscrizione;
- b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e);
- c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 158, comma 2;
- d) radiazione;
- e) mancato versamento del contributo di gestione di cui all'articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dalla CONSAP.

2. Non si procede alla cancellazione dall'albo, anche se richiesta dall'esperto danni e valutazioni, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.

Art. 160. - (*Reiscrizione*) - 1. L'esperto danni e valutazioni, che sia stato cancellato dall'albo professionale degli esperti danni e valutazioni a seguito del provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui all'articolo 158, commi 1 e 2.

2. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, l'esperto danni e valutazioni può essere nuovamente iscritto all'albo soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.

3. L'esperto danni e valutazioni, la cui iscrizione all'albo sia stata cancellata per mancato versamento del contributo di gestione, può essere iscritto nuovamente purché abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.

4. Se l'esperto danni e valutazioni, intervenuta la cancellazione dall'albo, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 158, commi 1 e 2, rimanendo valida l'idoneità già conseguita ».

Art. 2.

(*Disposizioni di coordinamento*)

1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 110, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) non essere iscritto all'albo professionale degli esperti danni e valutazioni »;

b) all'articolo 305, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'esercizio dell'attività di esperto danni e valutazioni in difetto di iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 156 del presente codice è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale »;

c) all'articolo 308, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'uso, nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole: intermediario di assicurazione, intermediario di riassicurazione, produttore di assicurazione, agente di assicurazione, *broker*, mediatore di assicurazione, mediatore di riassicurazione, produttore diretto di assicurazione, intermediario di assicurazione a titolo accessorio, esperto danni e valutazioni ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento di attività di intermediazione assicurativa, riassicurativa o di attività di accertamento danni e valutazioni è vietato a soggetti diversi da quelli iscritti nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 109 o nell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni di cui all'articolo 157 ».

2. Al capo VIII del titolo XVIII del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni in materia disciplinare per gli esperti danni e valutazioni »;
- b) all'articolo 329:
- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Sanzioni disciplinari applicabili agli esperti danni e valutazioni »;
- 2) al comma 1, le parole: « I periti assicurativi » sono sostituite dalle seguenti: « Gli esperti danni e valutazioni »;
- c) all'articolo 330:
- 1) alla rubrica, le parole: « dei periti assicurativi » sono sostituite dalle seguenti: « degli esperti danni e valutazioni »;
- 2) al comma 1, le parole: « nel ruolo dei periti di assicurazione » sono sostituite dalle seguenti: « nell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni »;
- d) all'articolo 331:
- 1) alla rubrica, le parole: « nei confronti dei periti » sono sostituite dalle seguenti: « nei confronti degli esperti »;
- 2) al comma 1, le parole: « nei confronti dei periti di assicurazione » sono sostituite dalle seguenti: « nei confronti degli esperti danni e valutazioni »;
3. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 337:
- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Esperti danni e valutazioni »;
- 2) al comma 1, le parole: « nel ruolo dei periti assicurativi » sono sostituite dalle seguenti: « nell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni » e le parole: « del ruolo dei periti assicurativi » sono sostituite dalle seguenti: « dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni »;
- 3) al comma 2, le parole: « del ruolo dei periti assicurativi » sono sostituite dalle seguenti: « dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni »;
- b) all'articolo 344, le parole: « sono iscritti di diritto al ruolo previsto dall'articolo 156 » sono sostituite dalle seguenti: « sono iscritti di diritto all'albo di cui all'articolo 157, prima sezione »;
- c) all'articolo 350:
- 1) alla rubrica, le parole: « ed il ruolo dei periti assicurativi » sono sostituite dalle seguenti: « e l'albo professionale degli esperti danni e valutazioni »;
- 2) al comma 2, le parole: « dal ruolo dei periti assicurativi » sono sostituite dalle seguenti: « dall'albo professionale degli esperti danni e valutazioni ».
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con quanto previsto ai sensi della presente legge. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano l'attività peritale.

Art. 3.

(Criteri per l'affidamento degli incarichi agli esperti danni e valutazione)

1. Con regolamento della Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono disciplinati i criteri per l'affidamento di incarichi agli esperti danni e valutazioni e le relative modalità di designazione. La designazione dell'esperto competente per la valutazione dei casi è effettuata in considerazione delle distinte sezioni di cui all'articolo 157, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, nonché della competenza

territoriale, secondo criteri di rotazione e alternanza degli iscritti all'albo di cui al medesimo articolo 157 del codice delle assicurazioni private.

Art. 4.

(Tariffa delle prestazioni degli esperti danni e valutazioni)

1. Le tariffe delle prestazioni degli esperti danni e valutazioni sono determinate, con cadenza biennale, dalla CONSAP, sentite le organizzazioni di categoria degli esperti danni e valutazioni e le rappresentanze delle imprese di assicurazione.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1217
XVIII Legislatura

Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede redigente

[N. 148 \(ant.\)](#)

12 maggio 2021

[N. 152 \(ant.\)](#)

26 maggio 2021

[N. 193 \(pom.\)](#)

26 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 148 (ant.) del 12/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCLEDÌ 12 MAGGIO 2021
148ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [GIROTTO](#), con riferimento alla richiesta avanzata dal senatore Martelli nella scorsa seduta, fa presente che il cosiddetto decreto "FER 1" non è in fase di riscrittura; comunica tuttavia di aver sollecitato il Ministro ad una estensione del meccanismo delle aste per ulteriori due anni, oltre ai tre di vigenza del decreto. Riferisce invece che è in via di definizione il nuovo decreto, cosiddetto "FER 2", attualmente di competenza del Ministero della transizione ecologica (MITE). In tale procedimento la Commissione non ha una formale competenza ad esprimersi.

Il senatore [MARTELLI](#) (*Misto*) ritiene invece che la Commissione possa approvare un atto di indirizzo, attraverso una risoluzione in materia di incentivi alle fonti rinnovabili.

Concorda la senatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*).

Il presidente [GIROTTO](#) suggerisce di approfondire prima il quadro normativo, al fine di individuare le eventuali criticità da superare.

Il senatore [MARTELLI](#) (*Misto*) rileva che fino ad ora non è stato possibile interloquire con gli organi di Governo competenti per capire le ragioni delle scelte sottese al decreto "FER 1", ad esempio in materia di scaglioni e potenze. Rinnova pertanto la sua richiesta di esaminare l'argomento.

Il presidente [GIROTTO](#) invita i Capigruppo ad esprimersi.

Il senatore [ANASTASI](#) (*M5S*) prospetta l'avvio di un affare assegnato, a conclusione del quale si potrebbe votare una risoluzione, oppure un'audizione del Ministro.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*) fa notare che l'argomento vede l'intreccio di competenze sia del Dicastero per la transizione ecologica che del Ministero dello sviluppo economico e concentra l'interesse del mondo imprenditoriale.

Il presidente [GIROTTO](#) prende atto delle proposte del senatore Anastasi che potranno essere discusse in sede di programmazione dei lavori.

IN SEDE REDIGENTE

(1217) ANASTASI ed altri. - Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni

(1666) Tiziana Carmela Rosaria DRAGO ed altri. - Disciplina dell'inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo
(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [VACCARO](#) (*M5S*) riferisce anzitutto sul disegno di legge n. 1217, a prima firma del senatore Anastasi, rilevando che l'articolo 1 reca novelle al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005. Esso prevede, in primo luogo, la nuova rubrica "Disciplina dell'attività degli esperti danni e valutazioni" per il titolo X, capo VI, del codice medesimo, composto dagli articoli dagli articoli da 156 da 160. Inoltre, la denominazione "perito assicurativo" viene sostituita dalla nuova denominazione "esperto danni e valutazioni". Segnala che, secondo la nuova formulazione dell'articolo 156 del codice le imprese di assicurazione non possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni.

Si propone, inoltre, l'istituzione presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (CONSAP) dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni, in luogo del ruolo dei periti assicurativi previsto a legislazione vigente. Fa presente che la CONSAP gestisce e aggiorna l'albo, suddiviso in due sezioni: la prima sezione comprende gli esperti danni e valutazioni che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore e dei natanti e dei danni subiti, nonché di ricostruzione della meccanica degli incidenti causati da veicoli a motore e natanti, compresi i rilievi a tale scopo destinati; la seconda sezione comprende gli esperti che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore storici, nonché dei danni subiti dai medesimi. Sono quindi specificati i dati degli iscritti che è necessario riportare nell'albo. Sono disciplinati i requisiti per l'iscrizione all'albo, riprendendo in buona parte i requisiti previsti a legislazione vigente per l'appartenenza al ruolo dei periti e specificando che l'iscritto deve possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di un altro Stato in condizione di reciprocità. Il relatore osserva altresì, quanto all'incompatibilità con altre attività, che non possono esercitare l'attività di esperto danni e valutazioni, né essere iscritti all'albo, gli agenti e i mediatori di assicurazione nonché i dipendenti di imprese di assicurazione, di società partecipate o controllate dalle medesime imprese e loro società partecipanti o controllanti, in tal modo innovando la corrispondente disciplina sul ruolo dell'attività peritale. Inoltre, le limitazioni per l'iscrizione al ruolo attualmente previste per i dipendenti pubblici sono estese ai dipendenti privati ai fini dell'iscrizione all'albo. È quindi dettata la disciplina concernente la cancellazione e la reinscrizione (nuovi articoli 159 e 160). Illustra poi l'articolo 2 del disegno di legge n. 1217, che propone ulteriori modifiche di coordinamento, prevedendo altresì l'abrogazione di tutte le disposizioni di legge incompatibili con il provvedimento in esame e demandando da un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, le ulteriori necessarie modifiche alla disciplina dell'attività peritale. L'articolo 3 - prosegue il relatore - demanda ad un regolamento della CONSAP la definizione dei criteri per l'affidamento degli incarichi agli esperti danni e valutazione, tenendo conto delle modifiche al codice e della competenza territoriale, secondo criteri di rotazione e alternanza degli

iscritti all'albo, mentre l'articolo 4 stabilisce che le tariffe delle prestazioni sono determinate, con cadenza biennale, dalla CONSAP, sentite le organizzazioni di categoria degli esperti danni e valutazioni e le rappresentanze delle imprese di assicurazione.

Passando all'A.S. n. 1666, l'articolo 1 pone in capo ai lavoratori autonomi esercenti l'attività di valutazione, accertamento e stima dei danni, l'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale ed assistenziale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI). A tal fine, è trasmesso all'EPPI l'elenco degli iscritti al ruolo dell'attività peritale. L'iscrizione ad altri albi non esonera dagli obblighi in oggetto.

Si sofferma indi sull'articolo 2, in base al quale i periti iscritti all'EPPI sono soggetti agli obblighi disciplinati, con regolamento, dal medesimo Ente di previdenza; contestualmente cessa l'obbligo di effettuare i versamenti alla gestione separata dell'INPS. Avviandosi alla conclusione, fa presente che secondo l'articolo 3 l'EPPI deve adeguare il proprio statuto prevedendo riduzioni contributive, su base volontaria, per un periodo non inferiore ai primi cinque anni di iscrizione, mentre l'articolo 4 dispone in ordine alla copertura finanziaria. Conclude proponendo un ciclo di audizioni.

Il presidente [GIROTTO](#), nell'invitare i Gruppi a far pervenire le proprie richieste, suggerisce di limitare le audizioni a quelle strettamente necessarie e di richiedere una memoria scritta agli ulteriori soggetti che verranno indicati.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

[\(1921\) RIPAMONTI ed altri.](#) - *Disciplina della professione di guida turistica*

[\(2087\) CROATTI.](#) - *Disciplina della professione di guida turistica*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 6 maggio.

Il presidente [GIROTTO](#) rammenta che è in corso la definizione di un elenco di audizioni. Si augura peraltro che l'*iter* possa essere spedito, dato l'appoggio manifestato dal ministro Garavaglia.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene a sua volta che le audizioni possano essere limitate a quelle più attinenti, in modo da accelerare le fasi della discussione, dato il grande interesse degli operatori e la sostanziale vicinanza tra le posizioni dei Gruppi.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

[\(2117\) COLLINA ed altri.](#) - *Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale*

(Discussione e rinvio)

Il relatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) premette che il disegno di legge in titolo si colloca nel solco dell'articolo 45 della Costituzione, secondo cui "la legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato". Ricorda comunque che, a seguito della revisione del Titolo V della Costituzione, l'artigianato non figura più tra le materie a competenza concorrente ma spetta alla competenza esclusiva regionale. Rammenta poi che la legge n. 443 del 1985 (legge-quadro per l'artigianato) rappresenta tuttora il faro per l'intero settore.

Passando all'articolato, fa presente che il disegno di legge in titolo si occupa, nello specifico, di artigianato artistico e si compone di 10 articoli. L'articolo 1 demanda alle Regioni l'adozione di provvedimenti per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana artistico-tradizionale,

la quale ha per scopo prevalente "lo svolgimento di un'attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del processo di lavorazione manuale applicato, presentano particolare valore creativo ed estetico". Tale definizione integra quella prevista dall'articolo 3 della legge n. 443 del 1985, che definisce in generale l'impresa artigiana.

Illustra poi l'articolo 2, che novella l'articolo 52, comma 1-*bis*, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, inserito dal decreto-legge n. 91 del 2013 ma censurato poi dalla Corte costituzionale. La disposizione originaria affida ai comuni, sentito il sovrintendente, l'individuazione dei locali nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione. Il giudice delle leggi, con sentenza n. 140 del 2015, ha eccepito l'assenza dell'intesa tra Stato e Regioni.

Pertanto - prosegue il relatore - l'articolo 2, comma 1, del disegno di legge in esame riscrive la previsione, demandando ai comuni, sentito il soprintendente, il riconoscimento della qualifica di "bottega storica e artigiana" all'impresa, iscritta all'albo delle imprese artigiane, che esercita attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale in locali aventi particolare valore storico, architettonico e ambientale, tale da costituire testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione manifatturiera della comunità territoriale di riferimento. Ai fini del riconoscimento della qualifica, previa istituzione di apposito albo regionale, i comuni verificano il possesso di determinati requisiti, così come definiti e specificati in sede di Conferenza unificata, sulla base dei seguenti criteri: svolgimento della medesima attività a fronte di un congruo e ininterrotto periodo di anni o di un numero minimo di trasferimenti aziendali in grado di assicurare il passaggio generazionale e la continuità d'impresa; accesso dei locali su area pubblica o su area privata gravata da servitù di passaggio; presenza nei locali di elementi di arredo o di elementi strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa che conferiscano alla stessa particolare interesse culturale e valore economico aggiunto.

Evidenzia altresì che, in collaborazione con i comuni e gli enti locali, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative per il settore dell'artigianato, prevedono, a favore di botteghe storiche e artigiane, la concessione di contributi atti a sostenere interventi di restauro o di valorizzazione degli arredi, nonché il riconoscimento di agevolazioni fiscali.

Segnala inoltre che il comma 2 del medesimo articolo 2, per le finalità sopradescritte, istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e artigiane, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità per il funzionamento e la ripartizione del Fondo citato.

Osserva poi che l'articolo 3 prevede l'introduzione della cedolare secca sul reddito da locazione di immobili adibiti a laboratori per arti e mestieri, strumentali all'esercizio di impresa artigiana nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, con un'aliquota del 10 per cento. Tale beneficio fiscale per le locazioni degli immobili a uso commerciale include anche gli immobili di cui alla categoria catastale C/3.

Il relatore passa ad esaminare gli articoli 4 e 5, che intervengono sul piano della formazione dei giovani, nel solco dell'articolo 8 della legge n. 443 del 1985, secondo cui l'istruzione artigiana è posta nell'ambito della formazione professionale regionale. In dettaglio, l'articolo 4 affida alle Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il riconoscimento, tramite procedura semplificata di accreditamento, della qualifica di bottega-scuola alle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane, che ne facciano richiesta, a condizione che svolgano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale. In ogni caso, il titolare o un socio lavoratore della singola impresa deve disporre della qualifica di maestro artigiano o di mestiere. Al riguardo, occorre a suo avviso valutare un coordinamento rispetto a quanto già dispone l'articolo 8, comma terzo, della legge n. 443

del 1985. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, istituiscono un apposito elenco di botteghe-scuola e verificano, in capo all'impresa, il possesso dei determinati requisiti.

L'articolo 5 punta ad affiancare i maestri artigiani - quali insegnanti tecnico-pratici - al personale docente per lo svolgimento di attività di didattica laboratoriale nei licei artistici e negli istituti tecnici superiori dell'area industria e artigianato: in proposito, potrebbe essere necessario a suo giudizio valutare la correttezza del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, in quanto sembrerebbe più appropriato richiamare gli istituti professionali dell'indirizzo Industria e artigianato per il *Made in Italy* e non gli istituti tecnici superiori (che sono il livello terziario dell'istruzione). Le tipologie di attività di didattica laboratoriale sono individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Illustra indi l'articolo 6, comma 1, che riconosce, per i contratti di apprendistato professionalizzante, ai datori di lavoro delle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale con un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento per l'intera durata del contratto di apprendistato professionalizzante. Il comma 2 consente ai datori di lavoro delle imprese che esercitano attività di artigianato artistico, la possibilità di portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo pari al 150 per cento dell'ammontare della retribuzione lorda corrisposta a ogni apprendista assunto con contratto di apprendistato professionalizzante.

L'articolo 7 - prosegue l'oratore - concerne i regimi fiscali applicabili all'atto di cessione di azienda, al fine di assicurare il regime agevolativo di neutralità fiscale, a condizione che la cessione sia finalizzata all'esercizio di un'attività d'impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale e che l'azienda non sia ceduta nei tre anni successivi alla data di trasferimento (comma 1). Il comma 2 consente ai soggetti dell'operazione di optare, sui maggiori valori attribuiti in bilancio, per il regime in vigore per le altre fattispecie di cessione d'azienda ovvero per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP. Il comma 3 stabilisce che, se l'aumento del patrimonio netto eccede il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda, la differenza costituisce una riserva di utili.

Soffermandosi sull'articolo 8, fa presente che il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, attribuisce ai prodotti artigiani, in grado di esibire determinate caratteristiche in termini di valore creativo ed estetico, la denominazione di origine e qualità, tramite apposita procedura. La denominazione di origine e qualità e il simbolo a essa associato sono volti a designare un prodotto artigiano che, oltre alla concisa descrizione del processo di lavorazione seguito e all'indicazione dei materiali impiegati, rechi sulla propria etichetta il nome del luogo d'origine, cui si deve in via esclusiva o prevalente il possesso di specifiche qualità.

Quanto alla definizione di «hobbista», recata dall'articolo 9, essa individua il soggetto che, nell'ambito di manifestazioni o eventi fieristici, espone in maniera saltuaria e occasionale merci di modico valore per la vendita o il baratto. La disciplina dell'hobbista spetta alle Regioni, sulla base di determinati principi.

Infine, l'articolo 10 reca la copertura finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) chiede ai Gruppi di segnalare se intendono avanzare richieste di audizione.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*), riservandosi di compiere ulteriori approfondimenti sul testo, evidenzia le analogie dell'articolato rispetto alle finalità dell'affare assegnato sulla promozione e tutela del *made in Italy*, di recente deliberato dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e autorizzato dalla Presidenza del Senato. Afferma infatti che l'oggetto dell'affare assegnato dovrebbe essere circoscritto all'industria creativa italiana di nicchia, e quindi all'artigianato artistico, che è l'argomento del disegno di legge in titolo. Suggerisce dunque di coordinare le eventuali audizioni nelle due distinte procedure, al fine di evitare duplicazioni.

Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 152 (ant.) del 26/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 2021
152ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIOTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 9.

*ANTICIPAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI
RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il **PRESIDENTE** propone di sospendere la seduta e svolgere immediatamente l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, già convocato al termine della seduta plenaria.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 9,05, riprende alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il relatore **COLLINA** (PD) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, con la quale ha inteso dare atto al Governo in carica e al precedente Esecutivo dell'importante sforzo compiuto per affiancare risorse nazionali a quelle europee. Fa presente dunque che le premesse dello schema di parere ripercorrono tale valutazione preliminare dei contenuti e delle misure finora previste, e sottolinea che il provvedimento annuncia quali sono gli investimenti e i progetti strategici.

Precisa comunque che il decreto-legge in esame non consente a suo avviso quelle variazioni tipiche delle manovre di bilancio, ma ha motivazione tecnica oltre che un forte significato politico. Si sofferma quindi sulle osservazioni, delle quali le prime due riprendono temi già discussi in occasione del decreto-legge n. 41 del 2021 (cosiddetto "decreto sostegni"), mentre la terza sollecita il rifinanziamento della "Nuova Sabatini", i cui effetti potrebbero esaurirsi già a giugno per carenza di risorse.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel preannunciare un orientamento favorevole, propone di integrare le osservazioni sollecitando il rifinanziamento anche dei contratti di sviluppo, che possono essere un utile strumento di sostegno per le imprese.

Anche la senatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*) manifesta un avviso favorevole, domandando quale sia la *governance* del cosiddetto Fondo complementare rispetto alle risorse che saranno disponibili attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il vice ministro PICHETTO FRATIN fa presente che il Fondo complementare ha lo scopo di integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR che non sarebbero compatibili con i finanziamenti europei, sia per merito che per tempistiche. Afferma peraltro che le risorse rientranti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari saranno soggette a valutazioni e adeguamenti periodici.

Il presidente [GIROTTO](#) segnala che, in base all'articolo 1, comma 6, agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari si applicano le medesime procedure di semplificazione e di accelerazione, nonché le misure di trasparenza e di conoscibilità dello stato di avanzamento, stabilite per il PNRR. Chiede quindi al relatore se intende accogliere il suggerimento del senatore Ripamonti.

Il relatore [COLLINA](#) (*PD*) manifesta disponibilità ad individuare una formulazione appropriata per recepire l'osservazione del senatore Ripamonti.

La seduta, sospesa alle ore 9,20, riprende alle ore 9,25.

Il relatore [COLLINA](#) (*PD*) riformula conseguentemente lo schema di parere favorevole con osservazioni, dichiarando di aver integrato l'osservazione n. 3 con il riferimento ai contratti di sviluppo.

Previa astensione del senatore [PARAGONE](#) (*Misto*), verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, come riformulato e pubblicato in allegato, è posto ai voti e approvato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente [GIROTTO](#) ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, convocata alle ore 13,30 di oggi, avrà inizio il ciclo di audizioni sui disegni di legge nn. 1217 e 1666, in materia di disciplina dell'attività di perito assicurativo, e che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE E DI UNA ULTERIORE

RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione è convocata alle ore 9 di domani, giovedì 27 maggio, per la votazione dello schema di risoluzione sull'affare assegnato n. 161, con particolare riferimento all'area di crisi di Gela. Convoca altresì una ulteriore riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori, al termine della seduta plenaria di domani.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, premesso che,

la crisi sanitaria generata dalla pandemia globale da Covid-19, ha provocato una caduta dell'economia globale a livelli mai registrati dal secondo dopoguerra. Secondo le ultime stime del FMI, il Pil globale ha subito, a causa della pandemia, una contrazione del 3,3 per cento nel 2020, con effetti più gravi sull'economia dell'eurozona dove si è registrata una contrazione complessiva del 6,6 per cento. Le previsioni per il 2021 del FMI prefigurano una buona ripresa dell'economia globale del 6,0 per cento, con l'eurozona stimata con un ritmo di crescita più lento e pari al 4,4 per cento. Tutte le principali economie dell'UE hanno registrato nel 2020 una forte contrazione del PIL (Germania -4,9 per cento; Francia -8,1 per cento; Italia -8,9 per cento; Spagna -10,8 per cento), con un parziale recupero stimato nel 2021 dal FMI (Germania +3,6 per cento; Francia +5,8 per cento; Italia + 4,2 per cento; Spagna +6,4 per cento), tuttavia non sufficiente a riportare il livello della produzione al periodo antecedente all'avvio della pandemia;

le istituzioni dell'Unione europea, per fronteggiare i pesanti effetti economici e sociali causati dall'epidemia da COVID-19, hanno da subito assunto importanti decisioni. Nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, sono state previste, fra le altre misure: a) la sospensione del Patto di stabilità e crescita, attraverso l'applicazione della "*general escape clause*"; b) la flessibilità accordata al regime degli aiuti di Stato; c) l'avvio, da parte della Banca centrale europea, del programma *Pandemic Emergency Purchase Programme* (PEPP) da 750 miliardi di euro (a giugno 2020, la BCE ha deciso un incremento del programma per ulteriori 600 miliardi di euro, per un totale di 1.350 miliardi di euro); d) il ricorso alla flessibilità nell'uso delle risorse della coesione; e) il piano della Banca europea per gli investimenti (BEI) per attivare fino a più di 40 miliardi di euro di finanziamenti destinati alle piccole e medie imprese. Durante il Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 è stato concordato il Quadro finanziario pluriennale da 1.074,3 miliardi di euro a cui è stato affiancato il programma *Next Generation EU* (NGEU) con una dotazione di risorse aggiuntive pari a 750 miliardi di euro da destinare interamente alle azioni di contrasto alle conseguenze economiche della crisi sanitaria da COVID-19 e in particolare al sostegno di investimenti e riforme degli Stati membri che siano di impulso ad una rapida e duratura ripresa delle loro economie nazionali;

considerato che,

per l'accesso alle risorse del programma NGEU, l'Unione europea ha richiesto agli Stati membri di predisporre appositi Piani nazionali di ripresa e resilienza da far pervenire alla Commissione europea entro il 30 aprile 2021. Il Governo italiano, nel rispetto delle procedure e della tempistica prevista dalla Commissione europea, ha trasmesso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel quale si prefigurano gli interventi per sostenere la ripresa economica nei prossimi anni e per affrontare i nodi strutturali che da tempo inibiscono un pieno e armonioso sviluppo economico e sociale del paese, la modernizzazione e la riduzione delle diseguaglianze e dei divari di genere, generazionali e territoriali acuitesi negli ultimi anni. Il PNRR mira ad utilizzare tutte le risorse che l'Unione europea ha messo a disposizione del nostro Paese e si basa, in linea con le raccomandazioni europee e gli obiettivi comunitari, su un forte aumento degli investimenti, su un significativo incremento della spesa per ricerca, istruzione, innovazione e digitalizzazione e su riforme mirate a incrementare la crescita potenziale, la competitività, l'equità e la sostenibilità sociale e ambientale;

sono, inoltre, previste: la riforma della pubblica amministrazione, volta a favorire la semplificazione e l'efficacia dell'attività amministrativa, la digitalizzazione dei servizi, gli investimenti in capitale umano e il ricambio generazionale; la riforma della giustizia, volta a garantire la riduzione dei tempi dei processi, e smaltire gli arretrati giudiziari; sei riforme abilitanti trasversali; riforme settoriali finalizzate alla piena realizzazione degli investimenti, nonché la riforma del fisco che, pur non ricompresa nel PNRR, è parte integrante della strategia di riforme del Governo;

il Piano si compone di sei missioni e sedici componenti per interventi complessivi pari a 191,5 miliardi di euro a valere sul Dispositivo di ripresa e resilienza (RRF);

le suddette risorse sono state integrate dal Governo con lo stanziamento di ulteriori 30,6 miliardi per il finanziamento di un Piano nazionale complementare da affiancare al dispositivo europeo, nonché di ulteriori 26 miliardi da destinare, entro il 2032, alla realizzazione di opere specifiche, che includono, fra le altre, quelle relative al potenziamento delle linee ferroviarie ad alta velocità;

il provvedimento in esame, all'articolo 1, dispone dunque l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti, finalizzato ad integrare con risorse nazionali per complessivi 30.622,46 milioni di euro (FNC), per gli anni dal 2021 al 2026, gli interventi del PNRR;

il PNRR, pertanto, si compone di sei missioni e sedici componenti per interventi complessivi pari a 191,5 miliardi di euro a valere sul Dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) a cui si aggiungono i 30,6 miliardi di euro a valere sul Fondo nazionale complementare (FNC). Le sei missioni sono così suddivise: Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, 40,7 miliardi a cui se ne aggiungono 8,5 a valere sul FNC; Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, 59,3 miliardi a cui se ne aggiungono 9,3 a valere sul FNC; Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile, 25,1 miliardi a cui se ne aggiungono 6,3 a valere sul FNC; Missione 4 - Istruzione e ricerca, 30,9 miliardi a cui si aggiunge 1 miliardo a valere sul FNC; Missione 5 - Inclusione e coesione, 19,8 miliardi a cui se ne aggiungono 2,6 a valere sul FNC e Missione 6 - Salute, 15,6 miliardi a cui se ne aggiungono 2,9 a valere sul FNC;

nel complesso, si potrà disporre di circa 248 miliardi di euro, a cui si aggiungono poi quelle rese disponibili dal programma *React-EU*, per ulteriori 13 miliardi di euro da utilizzare, come previsto dalla normativa dell'Unione europea, negli anni 2021-2023. Si tratta di altri fondi per ulteriori 13 miliardi;

tenuto conto che,

in aggiunta alle ingenti risorse stanziare per il FNC, il provvedimento in esame prevede, fra le altre

misure, all'articolo 2, l'incremento della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) relativo al periodo di programmazione 2021-2027 per un importo di 15,5 miliardi di euro; all'articolo 3, la revisione della copertura finanziaria del credito di imposta per gli investimenti in beni materiali e all'articolo 4, le autorizzazioni di spesa per la linea ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria (9,4 miliardi di euro) e per il 2° lotto funzionale attraversamento di Vicenza (925 milioni di euro);

complessivamente, il nostro Paese avrà a disposizione un consistente pacchetto di risorse che dovranno essere utilizzate al meglio per fornire alle famiglie e alle imprese tutto il sostegno necessario per una ripartenza sostenibile nel tempo e da un punto di vista sociale e ambientale, sospingendo gli investimenti produttivi e realizzando riforme da lungo tempo attese;

la rapidità nell'utilizzo di tutte le risorse già disponibili e di quelle in via di definizione rappresenta un elemento fondamentale per il rilancio del nostro sistema economico e dell'occupazione;

l'improcrastinabile avvio della ripresa economica del nostro Paese non può prescindere, altresì, dalla realizzazione di importanti riforme e dal considerare centrali nell'azione di Governo la coesione sociale, lo sviluppo dell'economia verde, la digitalizzazione, le nuove tecnologie, il capitale umano, gli investimenti in cultura e turismo, istruzione, mobilità sociale, e non ultimo la pari opportunità di genere e generazionali. Tutti fattori fondamentali, nei prossimi mesi, per rendere la nostra economia più competitiva, incentrata sullo sviluppo sostenibile e fondata su una nuova strategia industriale;

il provvedimento in esame si configura, pertanto, come uno dei tasselli fondamentali nella strategia complessiva in atto per il rilancio economico e sociale del Paese a seguito della crisi emergenziale sanitaria da COVID-19;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si invita la Commissione di merito a sollecitare il Governo affinché valuti:

- a) in relazione all'articolo 1, comma 3, la necessità di allineare i termini entro i quali i soggetti interessati effettuano gli interventi di ristrutturazione edilizia per il risparmio energetico e antisismici per fruire della detrazione del 110 per cento delle spese ammissibili, alla data del 31 dicembre 2023;
- b) in relazione all'articolo 3, la necessità di definire indirizzi certi in merito alla credibilità dei crediti d'imposta maturati a fronte degli investimenti effettuati ai sensi del programma Transizione 4.0, tenuto conto anche dei benefici che possono prodursi da tale circolazione dei crediti in termini di maggiore liquidità a disposizione delle imprese;
- c) al fine di sostenere lo sviluppo delle imprese che puntano sulla competitività e sulla crescita, la necessità di dare un ulteriore impulso a nuovi investimenti, indispensabili per favorire la ripresa, rifinanziando, con urgenza, la misura della "Nuova Sabatini", tenuto conto che gli effetti di tale strumento rischiano di esaurire la propria efficacia già nel mese di giugno per carenza di adeguate risorse a copertura del fabbisogno.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

premessi che,

la crisi sanitaria generata dalla pandemia globale da Covid-19, ha provocato una caduta dell'economia globale a livelli mai registrati dal secondo dopoguerra. Secondo le ultime stime del FMI, il Pil globale ha subito, a causa della pandemia, una contrazione del 3,3 per cento nel 2020, con effetti più gravi sull'economia dell'eurozona dove si è registrata una contrazione complessiva del 6,6 per cento. Le previsioni per il 2021 del FMI prefigurano una buona ripresa dell'economia globale del 6,0 per cento, con l'eurozona stimata con un ritmo di crescita più lento e pari al 4,4 per cento. Tutte le principali economie dell'UE hanno registrato nel 2020 una forte contrazione del PIL (Germania -4,9 per cento; Francia -8,1 per cento; Italia -8,9 per cento; Spagna -10,8 per cento), con un parziale recupero stimato nel 2021 dal FMI (Germania +3,6 per cento; Francia +5,8 per cento; Italia + 4,2 per cento; Spagna +6,4 per cento), tuttavia non sufficiente a riportare il livello della produzione al periodo antecedente all'avvio della pandemia;

le istituzioni dell'Unione europea, per fronteggiare i pesanti effetti economici e sociali causati dall'epidemia da COVID-19, hanno da subito assunto importanti decisioni. Nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, sono state previste, fra le altre misure: a) la sospensione del Patto di stabilità e crescita, attraverso l'applicazione della "*general escape clause*"; b) la flessibilità accordata al regime degli aiuti di Stato; c) l'avvio, da parte della Banca centrale europea, del programma *Pandemic Emergency Purchase Programme* (PEPP) da 750 miliardi di euro (a giugno 2020, la BCE ha deciso un incremento del programma per ulteriori 600 miliardi di euro, per un totale di 1.350 miliardi di euro); d) il ricorso alla flessibilità nell'uso delle risorse della coesione; e) il piano della Banca europea per gli investimenti (BEI) per attivare fino a più di 40 miliardi di euro di finanziamenti destinati alle piccole e medie imprese. Durante il Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 è stato concordato il Quadro finanziario pluriennale da 1.074,3 miliardi di euro a cui è stato affiancato il programma *Next Generation EU* (NGEU) con una dotazione di risorse aggiuntive pari a 750 miliardi di euro da destinare interamente alle azioni di contrasto alle conseguenze economiche della crisi sanitaria da COVID-19 e in particolare al sostegno di investimenti e riforme degli Stati membri che siano di impulso ad una rapida e duratura ripresa delle loro economie nazionali;

considerato che,

per l'accesso alle risorse del programma NGEU, l'Unione europea ha richiesto agli Stati membri di predisporre appositi Piani nazionali di ripresa e resilienza da far pervenire alla Commissione europea entro il 30 aprile 2021. Il Governo italiano, nel rispetto delle procedure e della tempistica prevista dalla Commissione europea, ha trasmesso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel quale si prefigurano gli interventi per sostenere la ripresa economica nei prossimi anni e per affrontare i nodi strutturali che da tempo inibiscono un pieno e armonioso sviluppo economico e sociale del paese, la modernizzazione e la riduzione delle diseguaglianze e dei divari di genere, generazionali e territoriali acuitesi negli ultimi anni. Il PNRR mira ad utilizzare tutte le risorse che l'Unione europea ha messo a disposizione del nostro Paese e si basa, in linea con le raccomandazioni europee e gli obiettivi comunitari, su un forte aumento degli investimenti, su un significativo incremento della spesa per ricerca, istruzione, innovazione e digitalizzazione e su riforme mirate a incrementare la crescita potenziale, la competitività, l'equità e la sostenibilità sociale e ambientale;

sono, inoltre, previste: la riforma della pubblica amministrazione, volta a favorire la semplificazione e l'efficacia dell'attività amministrativa, la digitalizzazione dei servizi, gli investimenti in capitale umano e il ricambio generazionale; la riforma della giustizia, volta a garantire la riduzione dei tempi dei processi, e smaltire gli arretrati giudiziari; sei riforme abilitanti trasversali; riforme

settoriali finalizzate alla piena realizzazione degli investimenti, nonché la riforma del fisco che, pur non ricompresa nel PNRR, è parte integrante della strategia di riforme del Governo;

il Piano si compone di sei missioni e sedici componenti per interventi complessivi pari a 191,5 miliardi di euro a valere sul Dispositivo di ripresa e resilienza (RRF);

le suddette risorse sono state integrate dal Governo con lo stanziamento di ulteriori 30,6 miliardi per il finanziamento di un Piano nazionale complementare da affiancare al dispositivo europeo, nonché di ulteriori 26 miliardi da destinare, entro il 2032, alla realizzazione di opere specifiche, che includono, fra le altre, quelle relative al potenziamento delle linee ferroviarie ad alta velocità;

il provvedimento in esame, all'articolo 1, dispone dunque l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti, finalizzato ad integrare con risorse nazionali per complessivi 30.622,46 milioni di euro (FNC), per gli anni dal 2021 al 2026, gli interventi del PNRR;

il PNRR, pertanto, si compone di sei missioni e sedici componenti per interventi complessivi pari a 191,5 miliardi di euro a valere sul Dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) a cui si aggiungono i 30,6 miliardi di euro a valere sul Fondo nazionale complementare (FNC). Le sei missioni sono così suddivise: Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, 40,7 miliardi a cui se ne aggiungono 8,5 a valere sul FNC; Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, 59,3 miliardi a cui se ne aggiungono 9,3 a valere sul FNC; Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile, 25,1 miliardi a cui se ne aggiungono 6,3 a valere sul FNC; Missione 4 - Istruzione e ricerca, 30,9 miliardi a cui si aggiunge 1 miliardo a valere sul FNC; Missione 5 - Inclusione e coesione, 19,8 miliardi a cui se ne aggiungono 2,6 a valere sul FNC e Missione 6 - Salute, 15,6 miliardi a cui se ne aggiungono 2,9 a valere sul FNC;

nel complesso, si potrà disporre di circa 248 miliardi di euro, a cui si aggiungono poi quelle rese disponibili dal programma *React-EU*, per ulteriori 13 miliardi di euro da utilizzare, come previsto dalla normativa dell'Unione europea, negli anni 2021-2023. Si tratta di altri fondi per ulteriori 13 miliardi;

tenuto conto che,

in aggiunta alle ingenti risorse stanziare per il FNC, il provvedimento in esame prevede, fra le altre misure, all'articolo 2, l'incremento della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) relativo al periodo di programmazione 2021-2027 per un importo di 15,5 miliardi di euro; all'articolo 3, la revisione della copertura finanziaria del credito di imposta per gli investimenti in beni materiali e all'articolo 4, le autorizzazioni di spesa per la linea ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria (9,4 miliardi di euro) e per il 2° lotto funzionale attraversamento di Vicenza (925 milioni di euro);

complessivamente, il nostro Paese avrà a disposizione un consistente pacchetto di risorse che dovranno essere utilizzate al meglio per fornire alle famiglie e alle imprese tutto il sostegno necessario per una ripartenza sostenibile nel tempo e da un punto di vista sociale e ambientale, sospendendo gli investimenti produttivi e realizzando riforme da lungo tempo attese;

la rapidità nell'utilizzo di tutte le risorse già disponibili e di quelle in via di definizione rappresenta un elemento fondamentale per il rilancio del nostro sistema economico e dell'occupazione;

l'improcrastinabile avvio della ripresa economica del nostro Paese non può prescindere, altresì, dalla realizzazione di importanti riforme e dal considerare centrali nell'azione di Governo la coesione

sociale, lo sviluppo dell'economia verde, la digitalizzazione, le nuove tecnologie, il capitale umano, gli investimenti in cultura e turismo, istruzione, mobilità sociale, e non ultimo la pari opportunità di genere e generazionali. Tutti fattori fondamentali, nei prossimi mesi, per rendere la nostra economia più competitiva, incentrata sullo sviluppo sostenibile e fondata su una nuova strategia industriale;

il provvedimento in esame si configura, pertanto, come uno dei tasselli fondamentali nella strategia complessiva in atto per il rilancio economico e sociale del Paese a seguito della crisi emergenziale sanitaria da COVID-19;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si invita la Commissione di merito a sollecitare il Governo affinché valuti:

- a) in relazione all'articolo 1, comma 3, la necessità di allineare i termini entro i quali i soggetti interessati effettuano gli interventi di ristrutturazione edilizia per il risparmio energetico e antisismici per fruire della detrazione del 110 per cento delle spese ammissibili, alla data del 31 dicembre 2023;
- b) in relazione all'articolo 3, la necessità di definire indirizzi certi in merito alla cedibilità dei crediti d'imposta maturati a fronte degli investimenti effettuati ai sensi del programma Transizione 4.0, tenuto conto anche dei benefici che possono prodursi da tale circolazione dei crediti in termini di maggiore liquidità a disposizione delle imprese;
- c) al fine di sostenere lo sviluppo delle imprese che puntano sulla competitività e sulla crescita, la necessità di dare un ulteriore impulso a nuovi investimenti, indispensabili per favorire la ripresa, rifinanziando, con urgenza, la misura della "Nuova Sabatini", tenuto conto che gli effetti di tale strumento rischiano di esaurire la propria efficacia già nel mese di giugno per carenza di adeguate risorse a copertura del fabbisogno, e i contratti di sviluppo.

1.3.2.1.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 193 (pom.) del 26/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 193
MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 2021

Presidenza del Presidente

[GIROTTO](#)

indi del Vice Presidente

[RIPAMONTI](#)

Orario: dalle ore 13.35 alle ore 14,50
(sospensione: dalle ore 13.45 alle ore 13.50)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO PERITI INFORTUNISTICA STRADALE (SNAPIS), DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PERITI ESTIMATORI DANNI (AIPED) E DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CONSULENTI INFORTUNISTICA STRADALE (AICIS), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1217 E 1666 (DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PERITO ASSICURATIVO)

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1217
XVIII Legislatura

Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 243 \(pom.\)](#)

18 maggio 2021

[N. 244 \(pom.\)](#)

25 maggio 2021

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 243 (pom.) del 18/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 18 MAGGIO 2021
243ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

La presidente [MATRISCIANO](#) comunica che nell'ambito delle audizioni, in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, sulla proposta del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla parità di retribuzioni tra uomini e donne sul lavoro (COM(2021) 93 definitivo) sono state acquisite documentazioni, che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi ([n. COM\(2021\) 93 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Dopo aver fatto presente l'utilità del ciclo di audizioni svolto al fine dell'approfondimento dell'esame in relazione alla redazione dello schema di risoluzione, il relatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU-Eco*) propone che i Commissari gli trasmettano le loro eventuali proposte entro martedì 25 maggio.

Dopo interventi della presidente [MATRISCIANO](#) e della senatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*), la Commissione conviene infine di fissare alle ore 13 di martedì 25 il termine entro il quale trasmettere al relatore le proposte relative allo schema di risoluzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1217\)](#) ANASTASI ed altri. - *Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni*

[\(1666\)](#) Tiziana Carmela Rosaria DRAGO ed altri. - *Disciplina dell'inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo*

(Parere alla 10ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [ROMAGNOLI](#) (*M5S*) illustra in primo luogo i profili di competenza del disegno di legge n. 1217, volto a riformulare il capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, il cui articolo 1 dispone la sostituzione della denominazione "perito assicurativo" con la nuova denominazione "esperto danni e valutazioni" e prevede l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni in luogo del ruolo dei periti assicurativi previsto a legislazione vigente, specificando che l'iscrizione all'albo è condizione per lo svolgimento dell'attività professionale.

Dà quindi conto dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo e delle situazioni di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di esperto danni e valutazioni e con l'iscrizione all'albo professionale. Infine, rileva la disciplina concernente la cancellazione dall'albo e la reiscrizione recata dal provvedimento. Il relatore passa quindi all'illustrazione degli aspetti di competenza del disegno di legge n. 1666, rilevando innanzitutto che l'articolo 1 disciplina l'obbligo di iscrizione dei lavoratori autonomi esercenti l'attività di valutazione, accertamento e stima dei danni alla gestione previdenziale e assistenziale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI). Osserva quindi che l'articolo 2 specifica che i periti iscritti sono soggetti agli obblighi disciplinati con regolamento dall'EPPI, con contestuale cessazione dell'obbligo di effettuare i versamenti alla gestione separata dell'INPS, e rileva l'obbligo di adeguamento statutario posto all'EPPI dall'articolo 3.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(1826\)](#) Barbara MASINI ed altri. - *Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico*
(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) esplicita in primo luogo le finalità del disegno di legge in esame, volto a istituire la figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado. Quindi, per quanto di più stretta competenza della Commissione, si sofferma sulla disciplina del rapporto di lavoro dello psicologo scolastico recata dall'articolo 4, anche relativamente al trattamento retributivo, che non può essere inferiore a quella di un docente neoimpresso.

Dà successivamente conto dell'articolo 5, il quale specifica i titoli d'accesso al ruolo di psicologo scolastico, e dell'articolo 6, che prevede l'adozione con decreto del Ministro dell'istruzione dei criteri e delle modalità per il reclutamento.

In considerazione della materia oggetto del disegno di legge in esame, il relatore richiama poi l'attenzione sui contenuti del protocollo d'intesa sottoscritto nell'ottobre scorso dal Ministero dell'istruzione e dal Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, finalizzato a garantire, nell'ambito del

sistema scolastico pubblico, supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie in risposta ai traumi e ai disagi derivati dall'emergenza COVID-19, nonché ad avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico volto a prevenire forme di disagio o malessere psico-fisico tra gli studenti.

Segnala infine l'esiguità delle risorse finanziarie previste dall'articolo 7 rispetto ai contenuti e agli obiettivi del provvedimento.

La presidente [MATRISCIANO](#) (M5S) rileva il riferimento al contratto collettivo nazionale di cui all'articolo 4 e manifesta perplessità in ordine alle modalità di reclutamento degli psicologi scolastici, pur sottolineando l'utilità di tale figura professionale nel sistema scolastico.

La senatrice [DRAGO](#) (Fdl) pone in evidenza la rilevanza della materia oggetto del provvedimento in esame, che pure pone dubbi in ordine alle modalità di selezione degli psicologi, specie in rapporto alla pluralità degli orientamenti scientifici. Dopo aver osservato l'ampiezza delle competenze attribuite allo psicologo scolastico dal disegno di legge, in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6 sollecita un approfondimento circa l'opportunità di prevedere il ricorso al concorso pubblico, mentre ulteriori approfondimenti dovrebbero essere dedicati alla copertura finanziaria di oneri, che per loro natura dovrebbero essere permanenti, anziché avere durata triennale, nonché all'inquadramento previdenziale dello psicologo scolastico.

In riferimento all'opportunità di approfondimenti rispetto alle perplessità manifestate, la [PRESIDENTE](#) fa presente che i Gruppi potranno eventualmente segnalare i soggetti da audire presso la Commissione di merito, qualora questa deliberi di procedere allo svolgimento di audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

La [PRESIDENTE](#) avverte che, in relazione all'andamento dei lavori odierni, le sedute già convocate alle ore 12,30 di domani e alle ore 8,30 di giovedì 20 maggio non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.1.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 244 (pom.) del 25/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 25 MAGGIO 2021
244ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

La seduta inizia alle ore 15,35.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi ([n. COM\(2021\) 93 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

La presidente [MATRISCIANO](#) rammenta che alle ore 13 di oggi è scaduto il termine entro il quale trasmettere al relatore le proposte relative alla redazione dello schema di risoluzione, che potrà quindi essere oggetto di trattazione nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1217) ANASTASI ed altri. - Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni

(1666) Tiziana Carmela Rosaria DRAGO ed altri. - Disciplina dell'inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 maggio.

La presidente [MATRISCIANO](#) constata che non ci sono richieste di intervento in discussione generale. Dà quindi la parola al relatore [ROMAGNOLI](#) (*M5S*), il quale formula una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta del relatore è infine posta in votazione, risultando approvata all'unanimità.

(1826) Barbara MASINI ed altri. - Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

La senatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene, in considerazione dell'insufficienza delle risorse finanziarie previste dal provvedimento, che sarebbe più praticabile la via di mettere le medesime risorse a disposizione delle famiglie, consentendo loro di richiedere rimborsi a fronte delle spese sostenute per interventi di sostegno psicologico destinati ai figli.

Il relatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*), premessa la necessità dell'introduzione della figura dello psicologo scolastico, ritiene tuttavia che le risorse cui fa riferimento il disegno di legge possano essere adeguate al finanziamento di una limitata sperimentazione, mentre il sistema scolastico ha bisogno di essere potenziato per mezzo della presenza stabile della figura dello psicologo.

La presidente [MATRISCIANO](#) giudica condivisibile la finalità del provvedimento, rispetto al quale la Commissione dovrebbe con il suo parere garantire un apporto qualificante all'esame svolto dalla Commissione di merito.

La senatrice [FEDELI](#) (*PD*) specifica che le convenzioni con l'ordine degli psicologici stipulate in passato dal Ministero dell'istruzione avevano carattere straordinario, in quanto motivate dalla necessità di interventi urgenti rivolti alla popolazione scolastica in situazioni particolari. Osserva quindi che il contesto attuale, caratterizzato tra l'altro dagli effetti della pandemia da Covid-19, suggerisce piuttosto di mettere a punto un sistema di sostegno psicologico imperniato sulla scuola ma rivolto ai territori, finalizzato al sostegno delle famiglie, oltre che della popolazione scolastica. Suggerisce quindi di avviare le opportune intese con la Presidenza della Commissione di merito al fine di individuare le migliori modalità di interazione riguardo al prosieguo dell'esame del disegno di legge.

Interviene brevemente il relatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*), il quale ribadisce l'insufficienza del ricorso in forma sperimentale alla professionalità dello psicologo, anche a fronte di fenomeni preoccupanti quali la dispersione scolastica, particolarmente grave in determinate aree.

La presidente [MATRISCIANO](#) si riserva di interpellare la Presidenza della 7a Commissione ai fini del migliore approfondimento del testo in esame.

La senatrice [DRAGO](#) (*FdI*) suggerisce il coinvolgimento in merito al disegno di legge in esame della Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza.

La presidente [MATRISCIANO](#) puntualizza che il coinvolgimento delle varie Commissioni parlamentari nella fase consultiva si radica nell'atto di assegnazione e che non vi è la possibilità di un

intervento della Commissione bicamerale nell'*iter* legislativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

